

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Repertorio n. 68/C4 del 8/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa:

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'ademplmento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2008), e in particolare gli articoli 1 e 10;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della predetta direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pullta in Europa, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 1º giugno 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 7 giugno 2010;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica tenutasi il 30 giugno 2010 sono stati esaminati e discussi con i rappresentanti dei Ministeri interessati:

- gli emendamenti presentati dalle Autonomie regionali e dall'UPI;
- gli emendamenti formulati verbalmente dall'ANCI, che si è riservata di presentare successivamente un documento scritto al riguardo;







CONFERENZA UNIFICATA

VISTO tale documento dell'ANCI di osservazioni e proposte emendative, pervenuto il 2 luglio 2010 e diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3074, unitamente alle proposte emendative delle Autonomie regionali e dell'UPI;

VISTO il documento (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2010-0023121/UL del 5 luglio 2010 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3127 del 7 luglio 2010, con il quale viene rappresentata la propria posizione rispetto alle osservazioni e alle proposte emendative presentate dalle Regioni e dalle Province autonome, dall'UPI e dall'ANCI:

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti condivisi in sede tecnica, consegnando un apposito documento (allegato 2);
- il rappresentante dell'ANCI ha chiesto un rinvio per consentire alcuni approfondimenti tecnici;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rappresentare l'urgenza di procedere all'adozione del provvedimento, anche in vista di impegni a livello di Unione Europea, ha sottolineato la necessità di acquisire il parere;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2010 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 1° giugno 2010, condizionato all'accoglimento degli emendamenti condivisi.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente On. dott, Raffaele Fitto

RE

PAG

04/19

* SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

Allegaro 1

Controdeduzioni alle osservazioni e proposte di emendamenti presentate dalle Regioni allo Schema di Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 13 maggio 2010

- ARTICOLATO -

1. All'articolo 1, comma 4, nella lettera d) sostituire le parole "la densità emissiva" con le seguenti "il carico emissivo"

Motivazione: evitare interpretazioni equivoche.

Accolto con riformulazione dell'appendice I Il punto 4 è sostituito dal seguente:

4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria" (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l'ozono), il processo di zonizzazione presuppone l'analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall'omogeneità delle caratteristiche predominanti. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purché omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, è possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le zone costiere, le zone ad alta densità di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o più specifici settori (ad esempio traffico e/o attività industriali), ecc.

Il punto 6 è sostituito dai seguente:

- 6. Per gli inquinanti "primari" (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo.
- 2. All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
 - "f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di area urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle area urbana minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi o dei flussi di persone e merci, avente:
 - una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure
 - una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;"

Motivazione: rendere la dafinizione maggiormente coerente con quella europea, in quanto quella contenuta nello schema di decreto in esame escluderebbe dagli obblighi dell'aggiomerato alcune realtà importanti quali Firenze e il suo circondario.

Accolto

3. All'articolo 2, comma 1, nella lettera i) sostituire le parole "quali le piante, gli alberi o gli ecosistemi naturali" con le seguenti parole "quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali"



NR. 2393 P. 5

0657288396

Motivazione rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea, in quanto "gli alberi" o "piante arboree" sono una delle categorie di "piante" insieme alle "piante erbacee" e alle "piante arbustive".

Accolto

4. All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

"dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura, le misure indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi degli articoli 5 e 8 e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura dimensionata secondo le indicazioni degli allegati V e IX, alle quali fare riferimento in particolare nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura dimensionata secondo le indicazioni degli allegati V e IX, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto; con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;"

Motivazione, preoccupa la creazione di stazioni di "serie A" e di "serie B" posto che i dati di tutte quelle indicate nel programma di valutazione vengono comunque comunicati alla Commissione europea e, quindi, potrebbe verificarsi il caso di rilevamento di dati peggiori in una stazione di "serie B" essendo regolarmente funzionanti entrambe, viene, inoltre, ricordato anche l'allegato relativo all'Ozono.

Accolto con riformulazione

- u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o modiante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;
- cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;
- dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modollizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori estemi, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato II ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e VIII.
- 5. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento" inserire le parole "e la coerenza tra le zonizzazioni regionali nelle zone di confine" Motivazione: si rittene che la valutazione dei progetti di zonizzazione regionale da parte del Ministero debba essere anche l'occasione per garantirne la coerenza nelle zone di confine tru territori regionali.

Accolto con riformulazione





4 SEG UFF LEGISLATIVO

PAG 86/19

0657288396

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento" inscrire le parole "e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine"

6. All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valuazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione, di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo."

Motivazione: migliorare la comprensione del comma e ricordare la fase più importante(la validazione) del trattamento dei dati:

Accolto con riformulazione

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sotioposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo."

7. All'articolo 5, sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e manusenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui si siano modificati gli elementi previsti agli allegati III e VIII per la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento della rete."

Motivazione: emendamento conseguente a quello proposto al punto 4.

Accolto con riformulazione

"8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di



SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

87/19 PAG

valutazione, un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione come aggiuntivo a quelle della reto di misura deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programma di valutazione".

8. All'articolo 6, comma 1, nella lettera a) sostituire le parole "l'allegato I e l'allegato IV" con le parole "gli allegati I, II, IV e VI"; nella lettera c) sopprimere le parole ", paragrafi 1-4," c nella lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo "A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI."

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati necessari.

Accolto con riformulazione della sola lettera d) e del comma 3

"d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale."


- "3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalità éd i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), sono mossi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da utilizzare e le modalità di comunicazione di tali metodi alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene."
- 9. All'articolo 7, nel comma 2, dopo la parola "agglomerati" inserire le parole "di cui all'articolo 5, comma 3" e nel comma 3, dopo la parola "agglomerati" inserire le parole "di cui all'articolo 5, comma 4"

Motivazione: chiarire di guali situazioni si tratta in quanto pare un po' troppo labile il collegamento implicito effettuato tramite le parole "integrate" oppure "combinate".

Accolto senza modifica dell'art. 7 ma con inserimento di un comma 5 bis nell'art. 5

- 5 bls. Al fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nel casi in cul vi è integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall'articolo 7 commi 2 e 3.
- 10. All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole "dall'allegato VII" con le parole "dagli allegati VII e VIII"





50/6/.4B18 13:33

4K58B7/C48

SEG UFF LEGISLÄTIVO

PAG 88/19

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati necessari

Accolto con riformulazione

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole "dall'allegato VII" con le parole "dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III".

11. All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "deve essere determinato inediante" con le parole "può essere determinato anche mediante"

Motivazione: rendere il contenuto più coerente con quello dell'articolo 9, c. 2 della direttiva europea,

Accolto con riformulazione

- "2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, è consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni
- 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, é assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall'allegato IX paragrafo 3.
- 5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto è stabilito in conformità all'allegato IX, paragrafo 4."
- 12. All'articolo 8, comma 9, aggiungere in fine le parole "e comma 11"

 Motivazione: integrare, anche per l'ozono, l'obbligo di rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall'allegato I.

 Accolto
- 13. All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole "la previsione" con le parole "l'individuazione".

Motivazione: rendere più concreta l'azione necessaria. Accolto

14. All'articolo 9, comma 12, sostituire le parole "siano state verificate la condizione prevista al comma 1 e la condizione prevista al comma 3 di detto articolo 6" con le parole "sia stata verificata la condizione prevista al comma 1 secondo la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo decreto."

Motivazione: tentare di chiarire la situazione.

Accolto con riformulazione





JUNUAULU 13:00

PAG

09/19

9EE2877.598

· SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

All'articolo 9, comma 12, sostituire le parole "siano state verificate la condizione prevista al comma 1 e la condizione prevista al comma 3 di detto articolo 6" con le parole "sia stata verificata la condizione prevista al comma 1 di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12."

15. All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera f bis:

"f bis) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili individuati alle lettere f), g) e h)

della parte I, sezione 2 dell'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 in impianti di cui alla parte quinta, titolo II del medesimo decreto, e in
generatori di calore sotto la soglia di 0,035 MW anche non inseriti in impianti."

Motivazione: integrare l'elenco delle misure individuabili nei piani

Accolto con riformulazione

"f bis) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere del piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili"

16. All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera l) inserire la seguente:

"I) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamento, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento;"

Motivazione:integrare l'elenco delle attività agricole su cui è necessario che agiscano i piani

Accolto con riformulazione

- "I) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;"
- 17. All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera 1) inscrire le seguenti:
 - "m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono da macchine mobili non stradali e da veicoli speciali pesanti utilizzati per attività agricole incluso l'obbligo che tali macchine e veicoli rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo dolle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;

Non accolto

n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere."

Motivazione: integrare l'elenco delle misure individuabili nel piani.

Accolto con riformulazione

- n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fitosanitaria:"
- 18. All'articolo 11, comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:





10/19

000,400000

SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

"All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13."

Motivazione: tenere conto di normative regionali consolidate. Accolto

19. All'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le regioni e le province autonome o la diversa autorità delegata, previa delega che assicuri idonee forme di raccordo e coordinamento, adottano appositi provvedimenti per l'attuazione delle previsioni contenute nei piani nei casi non previsti dai commi 2 e 3. Le prescrizioni contenute in tali provvedimenti devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani."

Motivazione: si ritiene che le regioni possano esprimersi con provvedimenti diversi dall'ordinanza.

Accolto

20. All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole "articoli 10 e 11" con le parole "articoli 9 e 10"

Motivazione: correzione del rinvio ai piani non necessuri nel caso trattato. Accolto

21. All'articolo 17, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le approvazioni previste dal comma 1, lettera b) e, con le modalità previste dall'allegato VI, l'approvazione dei metodi e delle apparecchiature di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento competono al laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 che può avvalersi delle prove valutarive condotte anche da altri laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato."

Motivazione:si ritiene che le approvazioni degli strumenti e dei metodi equivalenti debba essere effettuata dalli laboratorio/i di riferimento (anche sulla base di prove fatte da altri laboratori accreditati, non necessariamente pubblici).

Accolto con riformulazione

"5. Le approvazioni degli strumenti di camplonamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e, l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi da



SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

PAG 11/19

parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato."

22. All'articolo 18, comma 5, sostituire le parole "chiara e comprensibile" con le parole "chiara, comprensibile e documentata"

Motivazione: si ritiene debba essere documentata l'indicazione di conformità o difformità.

Accolto

23. All'articolo 19, comma 12, sostituire la parola "2012" con la parola "2013" e sostituire la parola "2011" con la parola "2012"

Motivazione: stante il radicale cambiamento dei criteri introdotto dallo schema di decreto anche ai fini di consentire la compilazione di un unico questionario europeo per l'Italia, pur essendo molto stretti i tempi accordati alle Regioni per presentare al Ministero il progetto di zonizzazione e di classificazione (4 mesi dall'entrata in vigore del decreto), non si ritiene possibile che l'anno 2011 (ormai imminense) possa essere il primo anno del "nuovo corso".

Accolto

24. All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano a supporto tecnico del Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto su convocazione del Ministero dell'ambiente, nonché rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni."

Motivazione: chiarire i ruoli dei partecipanti al Coordinamento.

Accelto con riformulazione

"1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano a supporto teonico del al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'istituto superiore di sanità, su convocazione del Ministero dell'ambiente, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni."

25. All'articolo 22, comma 3, sostituire le parole "su base comunale" con la parola "ulteriormente" e aggiungere in fine il seguente periodo "I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5."





06/07/2010 13:55

065728839b

- 5EG UFF LEGISLATIVU

THG 12/13

Motivazione: potrebbe essere più utile una scalatura dell'inventario diversa dalla comunale; assicurare le informazioni al livello regionale.

Accolto con riformulazione

All'articolo 22, comma 3, sostituire le parole "su base comunale" con le parole "ulteriormente, lu coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale," e aggiungere infine il seguente periodo "I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

- 26. All'articolo 22, comma 4, dopo le parole "scenario nazionale" inserire le parole seguenti ",sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20." Motivazione: si ritengono necessari indirizzi del Coordinamento relativamente all'armonizzazione degli scenari emissivi. Accolto
- 27. All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole "scalato a livello comunale" con le parole "opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le elaborazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5." Motivazione: le medesime dell'emendamento proposto al punto 25

Accolto con riformulazione

All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole "scalato a livello comunale" con le parole "opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

- ALLEGATI -

- 28. Venificare e correggere/integrare le indicazioni degli articoli del decreto cui si riferiscono gli Allegati e le Appendici.

 Accolto
- 29. Nell'Allegate II, paragrafo 1, punto 3, colonna "Media annuale PM2,5" riportare la nota "La soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore del PM2,5 non si applicano alle misurazioni effettuate per valutare la conformità all'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana" come nell'analogo punto della direttiva 2008/50/CE.
 Accolto
- 30. Nell'Allegato VI, lettera B, comma 1 va emendato in modo coerente con il corrispondente della direttiva, prevedendo richiesta della Commissione e non obbligo di dichiarazione della Commissione su richiesta da parte Italia; nello stesso Allegato, manca, inoltre, la correzione retroattiva dei dati, come da punto 4 del paragrafo B della direttiva. Sempre in tale Allegato, nella lettera D, sostituire "i laboratori di cui all'articolo 17, comma 5, accottano le certificazioni rilasciate in altri Stati membri" con "il laboratorio nazionale di riferimento di cui all'articolo 17, comma 5, accetta le rolazioni sulle prove rilasciate in altri Stati membri"

Accolto con riformulazione

"C. Introduzione di nuove apparecchiature





PAG

13/19

Ub57288396 NB/N//2010 13:55

. SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

- 1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria acquistati ai fini dell'applicazione del presente decreto dopo la relativa entrata in vigore devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti.
- 2 Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive 99/30/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data è ammesso a condizione che sia inviato al Ministero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un apposito rapporto dal quale risultino I fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate e a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.
- D. Riconoscimento reciproco dei dati
- 1. Ai fini dell'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria, ed in particolare per la dimostrazione che le strumento soddisfa i requisiti di prestazione individuati per i metodi di riferimento, i laboratori di cui all'articolo 17, comma 5, accettano, previa verifica della documentazione, le relazioni sulle prove rilasciate in altri Stati membri da laboratori accreditati secondo la norma EN ISO 17025 per l'esecuzione di tali prove".



00/01/2010 T3:00

000/200330

- SEG OFF LEGISLATIVO

0657288396

Contro deduzioni alle osservazioni presentate dall'UPI allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Articolo 2

Accolta come da controdeduzioni alle osservazioni regionali

Articolo 4

Accolta come da controdeduzioni alle osservazioni regionali

Articolo 5

Proposta già soddisfatta dall'attuale formulazione dello schema di decreto

Articolo 9



15/19

כל ובן מוטב ווט וטט

062/26634p

- SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

Controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'ANCI allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Art. 1

Emendamento

Al comma 5, modificare la frase da "e alle province autonome" fino a "dal presente" decreto.", con le seguenti parole ", alle province autonome, ai comuni o gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi".

Accolto con riformulazione

5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome, calva la relativa deloga e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente docreto. Il Ministero doll'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si può avvalere, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA

Art 3

Emendamento

Al comma 2, dopo le parole "province autonome" inserire le parole "d'intesa con i comuni " Al comma 4, dopo le parole "province autonome interessate" inserire le seguenti parole "in accordo con i comuni, "

Non accolto

Art.6

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 6 inserire, dopo le parole "sono messi a disposizione di tutto le regioni e province autonome", "e degli Enti locali"



- SEB UFF LEGISLATIVU

0657288396

Art 9

Emendamento

Modificare il comma 1 come segue:

"Se, in una o più arce all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, individuano una serie complessa di azioni di riduzione delle emissioni in atmosfera delle sorgenti inquinanti che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e d'intesa con i Comuni attuano un piano che contenga le misure ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini previsti.

Non accolto

Emendamento

Modificare al comma 2, dalla parola "adottano" fino a "prescritti" con la seguente frase "individuano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti emissive aventi influenza su tali aree di superamento adottando piani e programmi per il raggiungimento dei valori obiettivo entro i termini stabiliti".

Non accolto

Emendamento

Modificare al comma 3, la parola "adottano" con la seguente parola "individuano" e inserire dopo "le misure necessarie" le seguenti parole "ai Comuni per predispotre i Piani di Azione e"

Non accolto

Emendamento

Al comma 4, sostituire la parola "e" con "," ed inserire dopo "province autonome" le seguenti parole "e i comuni"

Al comma 6, dopo la parola "inquinanti" aggiungere le seguenti ", coordinandosi con i comuni coinvolti".



ود دون کی درس

- SEG UFF LEGISEATIVU

Emendamento

Al comma 10, dopo le parole "il Ministero dell'Ambiente presenta un programma di misure" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata," e aggiungere al termine del comma, dopo la parola "massimo" le seguenti "previsti dall'allegato XI".

Accolto relativamente all'ultimo punto

Al comma 10, dopo le parole "margine di tolloranza massimo" aggiungere le seguenti "previsti dall'allegato XI".

Art. 10

Emendamento

Al comma 1, sostituire la "e" con "," ed aggiungere dopo le parole "province autonome" le seguenti "e i comuni"

Non accolto

Emendamento

Al comma 2, inserire dopo le parole "province autonome" le seguenti ", mediante opportune procedure di raccordo e concertazione con i comuni interessati,"

Non accolto

Raccomandazione

Al comma 3 le disposizioni riportate si ritengono non in linea con lo spirito dei piani di azione così come definiti all'art.24 della Direttiva 50/2008 per l'affermazione relativa alle circostanze contingenti non aventi carattere strutturale o ricorrente in cui applicare i Piani di azione. E' necessario circostanziarla meglio (specificando quali siano le situazioni non ricorrenti) o eliminarla.

Non accolto

Art. 11

Emendamento

Al comma 2, aggiungere alla fine dopo le parole "5 febbraio 1996." le seguenti ", ferma restando l'eventuale adozione di ordinanze più restrittive."



18/19

SEG UFF LEGISLATIVO

0657288396

Al comma 4, dopo le parole "dai commi 2 e 3", aggiungere le seguenti "fatte salve le competenze delle Autorità competenti previste dalla normativa vigente."

Accolto con riformulazione

4. Le regioni e le province autonome o la diversa autorità delegata, previa delega che assicuri idonee forme di raccordo e coordinamento, adottano appositi provvedimenti per l'attuazione delle previsioni contenute nei piani nei casi non previsti dai commi 2 e 3. Le prescrizioni contenute in tali provvedimenti devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani. Resta ferma la ripartizione delle competenze stabilita dalla legge regionale in relazione all'attuazione delle misure previste nei piani.

Art. 14

Emendamento

Al comma 1, modificare il seguente periodo 'le regioni o le province autonome adottano' con le seguenti parole 'le regioni, le province e i comuni individuano e adottano'

Non accolto

Art 22

Inserire i seguenti commi:

- "10. I Comuni nei cui territori i dati relativi agli inquinanti dell'aria ambiente, con particolare riferimento al PM10, non rispettano i livelli previsti dalla normativa vigento, possono non considerare nei conteggi finalizzati alla verifica del Patto di Stabilità, gli investimenti utilizzati per realizzazione di opere e/o interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'aria ambiente sul proprio territorio.
- 11. Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i competenti ministeri, sentito il coordinamento di cui al precedente art. 20, emanano appositi provvedimenti volti a disciplinare l'esclusione dai vincoli del Patto di Stabilità, degli investimenti di cui al precedente comma".
- 12. Il Coordinamento di cui al precedente art 20, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, stabilisce il calendario delle Domeniche Ecologiche da attuarsi su tutto il territorio nazionale, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche ambientali.



- sed Urr Legislativi

0657288396

- 13. L'adesione alle domeniche Ecologiche, da parte dei Comuni, è volontaria e deve prevedere il blocco del traffico privato su tutto il territorio cittadino o su parte di esso. Ogni anno il Ministero all'Ambiente congiuntamente con ANCI, provvede ad attuare, a livello nazionale, un'adeguata campagna informativa sulle Domeniche Ecologiche.
- 14. Il Ministero dell'Ambiente si impegna ad istituire un apposito Fondo per sostenere le iniziativo ambientali da svolgersi durante le Domeniche ecologiche.

Man	accolto	
	2000111	ì

Appendice IV

Piani di qualità dell'aria e scenari

Emendamento

Nella Parte I, I. Principi generali, al comma I sostituire la parola "e" con "," e inserire dopo le parole "province autonome" le seguenti "e i comuni per la parte dei piani di propria competenza".







Consephats mella geduta dell'8 luplis

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/063/CU37/C5

ALL. 2

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 2008, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA PRELIMINARE IL 13 MAGGIO 2010

Punto 37 Odg) - Conferenza Unificata

Premessa

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto è, nel suo complesso, condivisibile in quanto, coerentemente con la direttiva di cui costituisce attuazione e con i criteri dettati dall'articolo 10 della Legge comunitaria 2008, unifica la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente introducendo anche una serie di soluzioni normative volte a superare le criticità che lo Stato e le Regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della normativa vigente, criticità finora affrontate in modo "volontario" grazie ad alcune sedi di coordinamento e collaborazione quali il Tavolo tecnico sulla qualità dell'aria presso il Ministero dell'ambiente, che viene istituzionalizzato nello schema in esame, o il Tavolo Qualità aria tra le Regioni del bacino padano.

Il coordinamento della disciplina in materia di pianificazione e programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici civili e ai combustibili, indicato tra i criteri di delega di cui al citato articolo 10 della Legge comunitaria 2008 per permettere l'attuazione dei piani mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme, è stato raggiunto attraverso l'approvazione, intervenuta in data 24 giugno 2010, del decreto legislativo correttivo della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul quale si era espressa la Conferenza Unificata in data 22 giugno 2010.

Si riportano di seguito gli emendamenti concordati con il Ministero Ambiente durante la riunione tecnica di Unificata del 30 giugno 2010 a partire dalle proposte elaborate nell'interregionale del 22 giugno 2010, tese a migliorare ulteriormente il testo in esame, in termini di maggiore comprensione della complessa normativa europea e, conseguentemente, di una migliore attuazione della medesima.

- ARTICOLATO -

1. All'articolo 1, comma 4, nella lettera d) sostituire le parole "la densità emissiva" con le seguenti "il carico emissivo"

Motivazione: evitare interpretazioni equivoche.

- 2. All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
 - "f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:
 - una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure
 - una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;"

Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea, in quanto quella contenuta nello schema di decreto in esame escluderebbe dagli obblighi dell'agglomerato alcune realtà importanti quali Firenze e il suo circondario.

3. All'articolo 2, comma 1, nella lettera i) sostituire le parole "quali le piante, gli alberi o gli ecosistemi naturali" con le seguenti parole "quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali"

Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea,in quanto "gli alberi" o "piante arboree" sono una delle categorie di "piante" insieme alle "piante erbacee" e alle "piante arbustive".

3 bis All'articolo 2, comma 1, nella lettera u) prima delle parole "metodi di misura manuali" inserire le parole ", per il mercurio,"

Motivazione: riportare la definizione alla formulazione utilizzata nel d.lgs. n. 152/2007.

- 4. All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere cc) e dd) con le seguenti: "cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;
 - dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;"

Motivazione: chiarire meglio il rapporto tra il programma di valutazione e la rete di misura e integrare il rinvio agli allegati necessari.

5. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento" inserire le parole "e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine"

Motivazione: si ritiene che la valutazione dei progetti di zonizzazione regionale da parte del Ministero possa essere anche l'occasione per verificarne la coerenza nelle zone di confine tra territori regionali.

6. All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:



"7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo."

Motivazione: migliorare la comprensione del comma e ricordare la fase più importante (la validazione) del trattamento dei dati.

7. All'articolo 5, sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programma di valutazione."

Motivazione: emendamento conseguente a quello proposto al punto 4.

8. All'articolo 6, comma 1, nella lettera a) sostituire le parole "l'allegato I e l'allegato IV" con le parole "gli allegati I, II, IV e VI"; nella lettera c) sopprimere le parole ", paragrafi 1-4," e nella lettera d) aggiungere in fine i seguenti periodi "A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale." e all'articolo 6, comma 3, dopo le parole "Commissione europea" inserire le parole ", per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare"

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati necessari nonché i contenuti dei decreti previsti.

9. All'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 5 bis:

"5 bis. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi è integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall'articolo 7 commi 2 e 3."

Motivazione: in sostituzione dell'emendamento all'articolo 7, commi 2 e 3, proposto nell'interregionale del 22 giugno 2010, nella riunione tecnica di Unificata del 30 giugno



2010, si è convenuto sul presente emendamento all'articolo 5 al fine di creare il collegamento con l'articolo 7 per una migliore comprensione del medesimo.

10. All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole "dall'allegato VII" con le parole "dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III"

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati e appendici necessari

11. All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "il superamento deve essere determinato mediante" con le parole "è consentito determinare il superamento anche mediante"; all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte infine le parole "ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall'allegato IX paragrafo 3" e all'articolo 8, comma 5, dopo le parole "il numero delle stazioni di misurazione" sono inserite le parole "di ozono e di biossido di azoto"

Motivazione: rendere il contenuto più coerente con quello degli articoli 9 e 10 della direttiva europea.

- 12. All'articolo 8, comma 9, aggiungere in fine le parole "e comma 11"

 Motivazione: integrare, anche per l'ozono, l'obbligo di rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall'allegato I.
- 13. All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole "la previsione" con le parole "l'individuazione".

Motivazione: rendere più concreta l'azione necessaria.

14. All'articolo 9, comma 12, sostituire le parole "siano state verificate la condizione prevista al comma 1 e la condizione prevista al comma 3 di detto articolo 6" con le parole "sia stata verificata la condizione prevista al comma 1 di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12."

Motivazione: tentare di chiarire la situazione.

15. All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera f bis: "f bis) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili:"

Motivazione: integrare l'elenco delle misure individuabili nei piani.

16. All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera l) inserire la seguente:

"I) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria:"

Motivazione:integrare l'elenco delle attività agricole su cui è necessario che agiscano i piani.

17. All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

"m) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria."

Motivazione: integrare l'elenco delle misure individuabili nei piani.

18. All'articolo 11, comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

"All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13."

Motivazione: tenere conto di normative regionali consolidate.

19. All'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le regioni e le province autonome o la diversa autorità delegata, previa delega che assicuri idonee forme di raccordo e coordinamento, adottano appositi provvedimenti per l'attuazione delle previsioni contenute nei piani nei casi non previsti dai commi 2 e 3. Le prescrizioni contenute in tali provvedimenti devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani."

Motivazione: si ritiene che le regioni possano esprimersi con provvedimenti diversi dall'ordinanza.

20. All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole "articoli 10 e 11" con le parole "articoli 9 e 10"

Motivazione: correzione del rinvio ai piani non necessari nel caso trattato.

21. All'articolo 17, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato."

Motivazione:si ritiene di ricordare anche l'approvazione degli strumenti oltre che dei metodi equivalenti; inoltre si ritiene che, come avviene in caso di riconoscimento di strumenti certificati all'estero, i laboratori pubblici accreditati possano approvare strumenti e metodi anche sulla base di prove fatte da altri laboratori accreditati anche se privati.

22. All'articolo 18, comma 5, sostituire le parole "chiara e comprensibile" con le parole "chiara, comprensibile e documentata"

Motivazione: si ritiene debba essere documentata l'indicazione di conformità o difformità.



23. All'articolo 19, comma 12, sostituire la parola "2012" con la parola "2013" e sostituire la parola "2011" con la parola "2012"

Motivazione: stante il radicale cambiamento dei criteri introdotto dallo schema di decreto anche ai fini di consentire la compilazione di un unico questionario europeo per l'Italia, pur essendo molto stretti i tempi accordati alle Regioni per presentare al Ministero il progetto di zonizzazione e di classificazione (4 mesi dall'entrata in vigore del decreto), non si ritiene possibile che l'anno 2011 (ormai imminente) possa essere il primo anno del "nuovo corso".

- 24. All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:
 - "1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni." Motivazione: chiarire i ruoli dei partecipanti al Coordinamento.
- 25. All'articolo 22, comma 3, sostituire le parole "su base comunale" con la parola "ulteriormente, in coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale," e aggiungere in fine il seguente periodo "I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

Motivazione: potrebbe essere più utile una scalatura dell'inventario diversa dalla comunale; occorre assicurare le informazioni al livello regionale.

- 26. All'articolo 22, comma 4, dopo le parole "scenario nazionale" inserire le parole seguenti ",sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20."

 Motivazione: si ritengono necessari indirizzi del Coordinamento relativamente all'armonizzazione degli scenari emissivi.
- 27. All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole "scalato a livello comunale" con le parole "opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

 Motivazione: le medesime dell'emendamento proposto al punto 25

- ALLEGATI -

- 28. Verificare e correggere/integrare le indicazioni degli articoli del decreto cui si riferiscono gli Allegati e le Appendici.
- 29. Nell'Allegato II, paragrafo 1, punto 3, colonna "Media annuale PM2,5" riportare la nota "La soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore del PM2,5 non si applicano alle misurazioni effettuate per valutare la conformità all'obiettivo di riduzione

3

dell'esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana" come nell'analogo punto della direttiva 2008/50/CE.

- 30. Nell'Allegato VI, nella lettera C, punto 2, aggiungere infine i seguenti periodi: "Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive 99/30/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data è ammesso a condizione che sia inviato al Ministero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate e a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni."
- 31. Nell'Allegato VI, nella lettera D, sostituire le parole "accettano le certificazioni rilasciate in altri Stati membri" con le parole "accettano, previa verifica della documentazione, le relazioni sulle prove rilasciate in altri Stati membri".
- 32. Nell'Appendice I, sostituire il punto 4 con il seguente:

 "4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria" (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l'ozono), il processo di zonizzazione presuppone l'analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall'omogeneità delle caratteristiche predominanti. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purché omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, é possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le zone costiere, le zone ad alta densità di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o più specifici settori (ad esempio traffico e/o attività industriali), ecc."
- 33. Nell'Appendice I, sostituire il punto 6 con il seguente:

 "6. Per gli inquinanti "primari" (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo."
- 34. Nell'Appendice X, nel punto 1, aggiungere infine il seguente periodo "L'insieme di tutte queste forme viene indicato come "Mercurio Totale Gassoso" (TGM)".

Roma, 8 luglio 2010

